

# ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

---

**L'Estensore**

(Rag. Pietro Ricci)

Firmato elettronicamente

**L'Istruttore**

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato elettronicamente

**Il Dirigente Amministrativo**

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato digitalmente

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARIC nella specifica sezione "Albo on-line" \_\_\_\_\_ (Legge n. 69 del 18.06.2009)

**Il Dirigente Amministrativo**

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato digitalmente

**DETERMINAZIONE N. 49**

**del 07/03/2022**

**OGGETTO:**

**OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui esercizio 2021 ai sensi D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.**

Il giorno 07 Marzo 2022 a Tortoreto Lido(TE), nella sede dell'ARIC – Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (già ARIT – Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica),

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

**Dott.ssa Lucia Del Grosso**, trasferita nei ruoli dell'ARIC con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21 Luglio 2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03 Novembre 2009, ha adottato la seguente Determinazione:

**VISTA** la Legge Regionale n.25 del 14 marzo 2000, relativa alla "*Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici*" e s.m.i;

**VISTA** la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante "Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alle leggi regionali n. 25/2000, n. 64/1998 e n. 27/2011, che nel modificare l'art. 7 della citata L.R. n. 25/2000, istituisce l'Agenzia Regionale per l'informatica e la Committenza (ARIC);

**VISTA** la L.R. n. 4 del 12/01/2018 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti" che all'art. 2 prevede "Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 34/2016";

**VISTO** il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", che disciplina la riforma dell'ordinamento contabile delle autonomie territoriali;

**CONSIDERATO** che:

- l'articolo 2, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011 prevede che gli enti strumentali delle Amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale;
- il successivo comma 3 prevede che le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo 114 del Dlgs n. 267/2000 e gli altri organismi strumentali delle Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema contabile dell'Amministrazione di cui fanno parte;

**PRESO ATTO** che ai fini della predisposizione del rendiconto della gestione, è necessario procedere annualmente al riaccertamento dei residui attivi e passivi, consistente nella revisione delle ragioni del loro

mantenimento in tutto o in parte e della corretta imputazione in bilancio, ossia alla verifica del permanere dei requisiti di accertamento delle entrate e di impegno delle spese operati negli esercizi precedenti;

**VISTO** l'art 17, comma 1 della L.R. n° 3/2020 che prevede: "in ossequio agli obiettivi di finanza pubblica, al fine di assicurare la tempestiva predisposizione del rendiconto della gestione della Regione e di dare attuazione all'articolo 11, comma 6, lettera j) del decreto legislativo 118/2011, gli enti, gli organismi strumentali e le società partecipate della Regione trasmettono al Dipartimento competente entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo la certificazione asseverata dai rispettivi organi di revisione che renda possibile per l'ente assumere immediatamente, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie, in caso di sussistenza di eventuali discordanze";

**VISTO** l'art 17, comma 2 della L.R. n° 3/2020 che prevede: " Il mancato invio del prospetto asseverato dagli organismi di revisione di cui all'articolo 11, comma 6 del d.lgs. 118/2011, nel termine fissato al comma 1, determina la sospensione di qualsiasi trasferimento di risorse da parte della Regione a qualsiasi titolo fino all'avvenuta trasmissione, oltre che l'impossibilità di procedere ad assunzioni, qualora previste, a qualsiasi titolo";

**DATO ATTO** che detta attività gestionale si è conclusa con la predisposizione degli elenchi, allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato "A"), nei quali sono riportati i residui riaccertati ed eliminati a seguito di suddetta attività;

#### **D E T E R M I N A**

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di approvare** il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. relativamente all'esercizio 2021;
3. **di dare mandato** agli Uffici Finanziari di procedere alle dovute operazioni di contabilizzazione, dando atto che i residui eliminati risultano economie e insussistenti
4. **di dare atto** che l'allegato "A" costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. **di provvedere** agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 nel testo vigente.